



COMUNE DI VIGONZA
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO
per la Concessione del
PATROCINIO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 102 del 18.12.2012, esecutiva ai sensi di legge.

SOMMARIO

Articolo 1	Obiettivo
Articolo 2	Definizione
Articolo 3	Caratteristiche delle iniziative
Articolo 4	Ulteriori concessioni
Articolo 5	Le istanze di patrocinio
Articolo 6	Procedura per il rilascio del patrocinio
Articolo 7	Pubblicizzazione del patrocinio
Articolo 8	Altri Enti pubblici patrocinatori
Articolo 9	Sponsor privati
Articolo 10	Responsabilità
Articolo 11	Autorizzazioni

Art. 1
Oggetto

1. Il comune di Vigonza favorisce l'iniziativa di Gruppi, Associazioni, Enti, Soggetti pubblici o privati, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera comunità vigontina.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del *Patrocinio*.

Art. 2
Definizione

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità economico-sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per il Comune di Vigonza.
3. Il patrocinio è concesso dal Sindaco, eventualmente consultata la Giunta Comunale, previa istruttoria da parte del settore competente.

Art. 3
Caratteristiche delle iniziative.

1. Le iniziative per la quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
 - essere senza scopo di lucro (forme contributive possono essere previste purchè sempre non ne derivi un profitto);
 - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 - essere "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, come nel caso di convegni, dibattiti e simili.
2. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

Art. 4
Compartecipazione comunale e agevolazioni tariffarie.

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. La concessione del patrocinio non esclude la partecipazione del soggetto proponente ai costi di utilizzo o gestione di strutture o spazi comunali, così come previsto in Regolamenti Comunali già approvati.
3. Il patrocinio può consentire agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.

Art. 5
Le istanze di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'amministrazione comunale nella sua attività programmatica o comunque con essa non divergente.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Sindaco.

Art. 6
Procedura per il rilascio del patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, con i mezzi che diano certezza di ricevimento, domanda scritta al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. E' facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine in ragione di specifici motivi.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - il quadro economico;
 - ogni altra notizia utile.
3. Il Sindaco – entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza – esamina la richiesta e dispone in merito.
4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. L'amministrazione comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Art. 7
Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre – in massima evidenza – su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Vigonza e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Vigonza".
2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con il Settore competente.
3. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
4. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Vigonza venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 8
Altri enti pubblici patrocinatori

1. E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Art. 9
Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia in fondo al messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.
2. Restano fatte salve le disposizioni previste per i limiti pubblicitari per i pagamenti a carattere agevolato.

Art. 10
Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi, fatta salva la compartecipazione all'evento espressamente disposta in atti comunali.

Art. 11
Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.